

Repertorio n.14.879

Raccolta n.12.546

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L." società a responsabilità

limitata con unico socio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di
luglio alle ore venti e dieci

(Brindisi, 31 luglio 2017, ore 20:10)

In Brindisi, Piazza Matteotti n.1 presso il Palazzo di Città,
ove richiesto.

Davanti a me, dottor GIANANDREA CORRADO, Notaio in Brindisi,
iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di
Brindisi,

è presente il signor:

- Dott. PADOVANO Onofrio Vito, nato a Monopoli il 16 gennaio
1978, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
della infradetta società, il quale interviene al presente
atto non in proprio ma in qualità di Sub Commissario Vicario
Prefettizio del COMUNE DI BRINDISI quale Socio Unico della
società **"ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L." società a responsabilità
limitata con unico socio**, di nazionalità italiana, con sede
in Brindisi, Via Filomeno Consiglio n.4, costituita in data 8
febbraio 2000, iscritta al Registro delle Imprese di Brindisi
in data 8 marzo 2000, capitale sociale Euro 40.000,00,
interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di

	iscrizione al Registro delle Imprese di Brindisi 01880680747,	
	numero R.E.A. BR-106282, giusta i poteri alla medesimo	
	spettanti in virtù delle vigenti norme di funzionamento.	
	Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, mi dichiara che è stata indetta in questo giorno,	
	luogo ed ora l'assemblea straordinaria della predetta società	
	a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul	
	seguente	
	ordine del giorno:	
	1) approvazione delle variazioni da apportare allo statuto	
	sociale;	
	2) varie ed eventuali.	
	Assume la presidenza il comparente il quale constata e dà	
	atto:	
	a) che è presente il Socio Unico portatore dell'intero	
	capitale e precisamente:	
	- COMUNE DI BRINDISI , con sede in Brindisi, Piazza Matteotti	
	n.1, Codice Fiscale 80000250748, in persona del Sub	
	Commissario Vicario Prefettizio dottor PADOVANO Onofrio Vito,	
	tale nominato con Decreto del Prefetto della Provincia di	
	Brindisi n.22305 del 1° giugno 2017, al presente atto	
	autorizzato con Deliberazione del Commissario Straordinario	
	del Comune di Brindisi in data odierna, n.16,	
	titolare di una quota di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola	
	zero zero), pari al 100% (cento per cento) del capitale;	

b) che per l'Organo Amministrativo nessuno è presente essendo lo stesso decaduto *ex lege* ai sensi dell'art.11, comma 15, del D.Lgs.175/2016 (che richiama la legge 444/1994) non essendo stato sostituito lo stesso entro 45 giorni dalla sua scadenza;

c) che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed è atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, essendo totalitaria.

A tal fine tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.

Il Presidente invita me Notaio a redigerne il Verbale a norma di Legge.

Viene aperta la discussione e, in relazione al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, espone la necessità di adeguare il vigente Statuto della società alle previsioni della Legge 124/2015, c.d. "Legge Madia", e del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, proponendo all'Assemblea di approvare un nuovo statuto sociale, che espone all'Assemblea stessa, articolo per articolo.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, all'unanimità

delibera

di approvare quanto proposto dal Presidente e pertanto di approvare articolo per articolo e nel complesso il nuovo statuto sociale.

Il Presidente mi consegna lo Statuto aggiornato con le
modifiche testè apportate, che si allega al presente atto
sotto **la lettera "A"**.

L'assemblea autorizza il Presidente ad apportare al presente
atto ed all'allegato Statuto quelle modifiche ed aggiunte che
le competenti Autorità dovessero eventualmente richiedere.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo richiesto
la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le
ore venti e quaranta.

Spese e tasse del presente atto e delle conseguenti formalità
vengono assunte dalla Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato
dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho
dato lettura al comparente il quale, da me interpellato, lo
ha dichiarato conforme alla sua volontà.

Viene sottoscritto alle ore venti e quarantatrè e consta di
due fogli scritti con mezzo meccanico e da me notaio
completato a mano per pagine quattro di quanto nella quinta
fin qui.

F.to PADOVANO Onofrio Vito; f.to GIANANDREA CORRADO (L.S.).

ALLEGATO A
REP. N. 11879
RACC. N. 12° 546



STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L."

Titolo I – Denominazione e caratteri istituzionali – oggetto – sede – durata:

ART. 1 – E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata

"ENERGEKO GAS ITALIA S.R.L."

La Società è a totale capitale pubblico, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e nazionale in materia di controllo analogo, secondo il modello delle società "in house". Stante la natura a totale capitale pubblico locale della Società, possono essere soci della Società, oltre al Comune di Brindisi, gli enti locali individuati dal T.U.E.L. nell'ambito della Provincia, nonché se la legge lo consente ed in quanto compatibile con il modulo sopra richiamato, altri enti pubblici. In nessun caso potranno essere soci soggetti privati. La titolarità del capitale sociale da parte degli enti locali soci è finalizzata alla gestione dei servizi secondo il suddetto modulo e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i soci.

L'attività viene svolta esclusivamente nei confronti degli enti locali soci e nel relativo ambito territoriale dei medesimi, *salvo quanto disposto dai commi 1 e 14 del successivo art. 2.*

Ai fini del rispetto della normativa vigente e dell'esercizio del c.d. "controllo analogo", i Comuni soci che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Società con le modalità di cui alle presenti norme di funzionamento e dai relativi contratti di servizio.

In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea dei soci fornisce all'Organo Amministrativo indirizzi vincolanti sui seguenti oggetti: piano industriale (costituito dal bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale) ed altri eventuali documenti programmatici; bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; carte dei servizi.

ART. 2 – 1. *La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di una o più attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4 comma 2 delle D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., prevalentemente nell'interesse del Comune di Brindisi, tenuto conto che può svolgere ulteriori attività per altri soggetti pubblici e privati ai sensi di quanto previsto al successivo comma 14. La Società si qualifica come ESCo, così come definita dal Decreto Legislativo n. 115/2008, cioè come persona giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti.*

2. *La Società può usufruire della semplificazione amministrativa che consente di prendere in affidamento diretto gli interventi, superando gli obblighi sugli appalti pubblici (Decreto Legislativo n. 267/2000 e Finanziaria 2002). La Società:*

- *esegue la diagnosi energetica di impianti ed edifici del Comune di Brindisi, con individuazione di sprechi, inefficienze ed usi impropri e individua i possibili interventi di riqualificazione energetica secondo le indicazioni della norma UNI CEI/TR 11428;*
- *esegue lo studio di fattibilità e la progettazione;*
- *realizza l'intervento;*
- *conduce successivamente la manutenzione e l'operatività, garantendone la resa ottimale;*
- *reperisce le risorse finanziarie richieste, anche utilizzando il meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (FTT), retribuendo lo stesso con il risparmio energetico prodotto dall'intervento e gli eventuali incentivi nazionali all'efficienza energetica e alle rinnovabili (certificati bianchi);*



- *effettua produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate e da sorgenti termiche a bassa entalpia, inclusa la geotermia;*
- *esegue interventi di efficienza energetica nell'illuminazione e di miglioramento dell'efficienza dei consumi elettrici*
- *svolge attività di consulenza tecnica volta anche alla verifica della rispondenza alla normativa vigente degli impianti e degli edifici del Comune di Brindisi, alla definizione degli interventi per la messa a norma e successiva garanzia di rispondenza ai requisiti;*
- *verifica la conformità dei bandi di gara del Comune di Brindisi al Decreto Ministero Ambiente del 7 marzo 2012 e alla norma UNI CEI 11352;*
- *elabora il progetto esecutivo degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;*
- *esegue la gestione e manutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria degli impianti termici, assicurandone il mantenimento in efficienza;*
- *esegue il monitoraggio continuo degli impianti e verifica delle prestazioni e risultati conseguiti;*

3. *La Società potrà svolgere queste attività sia direttamente, sia subappaltandone una parte, mantenendone comunque la responsabilità e la conformità alle seguenti norme di riferimento:*

- *Direttiva Parlamento europeo e Consiglio UE 2006/32/CE, Efficienza degli usi finali dell'energia e servizi energetici - Abrogazione della direttiva 93/76/Cee*
- *Decreto Legislativo n. 115/2008, Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e attuazione della direttiva 2006/32/CE*
- *Decreto Ministero Attività produttive 20 luglio 2004, Obiettivi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili*
- *Decreto Legislativo n. 164/2000, Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*
- *Norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti"*
- *Norma UNI CEI 11339 "Gestione dell'energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione"*

4. *La Società esegue il controllo e verifica degli impianti termici di cui all'art. 1, lettere c) ed e) della L. n.46/90 come integrata dal D.M. n.36/08, nonché l'accertamento delle violazioni, di cui alla L. n.10/91 e al D.P.R. n.412/93, di competenza del Comune di Brindisi.*

5. *La Società esegue attività di costruzione, gestione e manutenzione preventiva e correttiva, ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Brindisi, ivi compresi gli impianti semaforici, assicurandone il mantenimento in efficienza;*

6. *La società esegue, inoltre, in coordinamento con ARPA e in conformità e adempimento alla legislazione nazionale e regionale, attività di controllo ambientale, di mappatura e monitoraggio degli inquinanti solidi, liquidi, gassosi, acustici, elettromagnetici e radioattivi nell'atmosfera, nelle falde acquifere, nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque marine sul territorio comunale e individua e programma i relativi piani di risanamento e di bonifica, con particolare riferimento alla Legge Regionale 3 Novembre 2016 n. 30 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato".*

7. *La Società, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2361 codice civile, nonché sulla base della normativa vigente, degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, potrà compiere tutte le altre operazioni commerciali, industriali e finanziarie di natura mobiliare ed immobiliare che siano connesse e strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.*

8. *Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società in house, la società può costituire reti di imprese e partecipare ad enti, a società, consorzi o società consortili o associazioni in partecipazioni per le attività ed i settori connessi o complementari ai servizi indicati nel presente articolo.*

9. *La società, nell'ambito delle attività di cui al precedente punto 8., può promuovere la costituzione di reti e partecipazioni volute e realizzare progetti di sviluppo di energia sostenibile e di economia circolare.*




10. La società può eseguire attività anche nei seguenti campi:

- attività di manutenzione e riparazione, interventi di recupero, ristrutturazione e di adattamento di immobili, facility management;
- raccolta, selezione, stoccaggio, smaltimento, trattamento e commercializzazione di rifiuti ai fini del reinserimento nel ciclo produttivo con caratteristiche di materie prime nell'ambito di progetti di economia circolare;
- studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale relativamente alle finalità di realizzare progetti di sviluppo di energia sostenibile, di risorse idriche e di miglioramento della qualità urbana, ivi compresi sistemi tecnologici di video-sorveglianza e controllo del territorio a supporto dell'attività della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine.

11. La società potrà curare l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale nei settori della sua attività.

12. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", la Società può utilizzare gli strumenti previsti al precedente comma 8, o concedere in appalto a terzi le attività ed i settori connessi o complementari a quelli indicati nel presente articolo. La Società si avvale, ove possibile e previa stipula di apposita convenzione ove occorra, delle centrali di committenza nazionali, regionali, comunali, applicando in ogni caso la normativa pubblicistica in materia di assunzioni, esecuzione di lavori in economia, forniture, servizi, affidamento di incarichi professionali e dotandosi obbligatoriamente di regolamenti societari in tali materie.

13. La Società, in via strettamente strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, assumere finanziamenti e mutui passivi, nonché richiedere e utilizzare le eventuali provvidenze e i finanziamenti pubblici previsti dalla normativa ed anche finanziamenti privati previo assenso del Socio unico espresso in Assemblea.

14. La Società, come previsto dall'art. 16, comma 3 e comma 3 bis, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è tenuta a svolgere oltre l'ottanta per cento del fatturato nei confronti dell'Ente Pubblico Socio, nell'ambito dei compiti alla stessa affidati e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite, è consentita a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Il mancato rispetto del limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. La società può sanare l'irregolarità se entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci ad una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'Ente socio, sciogliendo i relativi rapporti.

15. La Società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. "in house providing", nonché da quanto stabilito nel presente Statuto.

16. Per le attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un limitato periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge e comunque nei limiti temporali di durata della società stessa, stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 3 – La sede della Società è nel Comune di Brindisi all'indirizzo che risulterà indicato nel Registro Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà modificare detto indirizzo nell'ambito del Comune di sede ed istituire filiali, agenzie e rappresentanze e provvedere alla loro soppressione.

ART. 4 – Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

ART.5 - La Società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o scioglimento anticipato per delibera dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II – Capitale Sociale – quote – partecipazione dei soci – assemblea dei soci:

ART. 6 – Il capitale sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote aventi proporzionalità delle quote sociali.

La partecipazione di ciascun socio nella società è pertanto determinata in misura proporzionale alla sua quota di capitale.



In caso di aumento oneroso del capitale, i soci avranno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle nuove quote deliberate per aumento in proporzione a quelle già da essi possedute, salvo che la delibera, nell'interesse della società, non disponga di riservare l'aumento, in tutto o in parte a terzi necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente art.1. In tal caso il socio dissenziente potrà esercitare il diritto di recesso a norma del successivo art.7. La cessione totale delle quote comporta la cessazione dell'eventuale affidamento di servizi da parte del Comune cedente, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra Comune e Società.

Le quote sociali sono divisibili.

Le quote sociali non possono essere trasferite a titolo oneroso e per atto tra vivi senza il consenso prestato per iscritto da tutti gli altri soci. Mancando detto consenso il socio che intende alienare la propria quota o parte di essa potrà esercitare il diritto di recesso a norma del successivo art.7.

Qualora, a seguito del recesso, il rimborso al socio receduto avvenga mediante utilizzo di riserve disponibili, la quota di quest'ultimo si accrescerà in proporzione agli altri soci.

I versamenti a totale liberazione delle quote sottoscritte verranno richiesti ai Soci dall'Organo Amministrativo della Società nei modi e nei termini che esso riterrà più opportuni e con addebito del tasso legale di interesse, quale interesse di mora, sui versamenti da effettuarsi a carico dei soci morosi, fermo restando il disposto di cui all'art.2466 del Codice Civile.

La Società potrà richiedere ai propri soci finanziamenti da destinare ad investimenti.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, le anticipazioni ed i finanziamenti nominati saranno improduttivi di interessi.

TITOLO III -- Recesso dei Soci:

ART. 7 – Ciascun socio può recedere dalla società nei casi previsti dal precedente art.6 oltre che negli altri casi previsti dalla legge. Il diritto di recesso va esercitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'Organo Amministrativo della società entro dieci giorni decorrenti dalla iscrizione della decisione che lo legittima nel Registro delle Imprese o, se trattasi di decisione non soggetta ad iscrizione, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci ovvero ancora dal fatto che legittima il recesso stesso.

Nella comunicazione di recesso il socio receduto dovrà indicare le sue generalità ed il domicilio eletto per le relative comunicazioni.

TITOLO IV – Decisione dei soci:

ART. 8 – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Amministratore o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei Soci le decisioni *di cui al precedente art. 10 ed anche a titolo esemplificativo:*

- L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- La nomina e revoca dell'Amministratore Unico e la determinazione dell'eventuale compenso al medesimo;
- La nomina e la revoca del Revisore Unico, e la determinazione del relativo compenso, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo;
- Le modifiche dell'atto costitutivo;
- La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di una modificazione dei diritti dei Soci;
- La nomina dei liquidatori, la determinazione dei relativi compensi e i criteri di svolgimento della liquidazione.

ART. 9 – Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo art.10, le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa, e salvo che la legge richieda che vengano prese mediante deliberazione assembleare.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto possono essere adottate su iniziativa dell'Amministratore unico o di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Il testo della proposta deve esprimere in modo chiaro l'argomento oggetto di decisione e deve contenere quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sullo stesso.



Quando la proposta proviene dai Soci, essi provvedono a sottoscrivere il testo in segno di approvazione e trasmettono la relativa documentazione dell'Amministratore Unico, il quale provvede ad inoltrarla tempestivamente a tutti gli altri Soci e, per conoscenza, al Revisore Unico, se nominato, con i mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

I Soci, entro il termine previsto nella proposta – termine decorrente dalla ricezione della documentazione – rispondono indicando il loro assenso o il loro diniego o le loro osservazioni in calce alla proposta e provvedendo alla sottoscrizione della risposta.

La risposta deve pervenire all'Amministratore Unico entro il termine indicato con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

La mancanza di risposta entro il termine indicato è considerata astensione.

Le decisioni dei soci sono prese con una maggioranza superiore alla metà del capitale sociale.

La decisione dei Soci si intende formata nel momento in cui pervengono all'Amministratore Unico le risposte di tutti i Soci o, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al precedente paragrafo.

L'Amministratore Unico provvederà a comunicare l'esito della decisione a tutti i Soci e al Revisore Unico, se nominato, indicando: il nominativo dei Soci favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato, la data in cui si è formata la decisione, eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei Soci adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposto libro tenuto a norma di legge, nel quale sono riportati gli elementi di cui al precedente paragrafo.

La documentazione relativa al procedimento di formazione della decisione è conservata a cura dell'Organo di amministrazione.

ART.10 – L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e viene convocata, di norma, presso la Sede Sociale, salvo diversa decisione del Socio Unico.

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, osservando le disposizioni dell'art. 2366 del Codice Civile. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, viene convocata, altresì, qualora ne faccia richiesta il/la Socio/Soci che dovrà indicare nella domanda gli argomenti da trattare salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2367 cod. civ. Ai sensi dell'art. 2366 comma 3 del Codice Civile, per la convocazione dell'assemblea, l'Amministratore Unico provvederà ad inviare al socio un avviso, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda o per le ulteriori convocazioni.

In mancanza di convocazione, ai sensi dell'art. 2366 commi 4 e 5 del Codice Civile, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (Amministratore Unico e Organo di revisione). In caso di assenza di questi ultimi, l'assemblea è comunque regolarmente costituita se vi sia stata preventiva informazione e gli stessi organi non si oppongano alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, mediante invio di apposita dichiarazione scritta o digitale tramite e-mail o PEC, da acquisire agli atti della società entro il termine fissato per l'adunanza della assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dal Socio Unico. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno un volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio; qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea può tenersi entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

L'Amministratore unico è assistito da un segretario designato dagli intervenuti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

L'Assemblea ordinaria, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto, delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, alla sua competenza e in particolare:

a) approva il bilancio;



- b) *nomina l'Amministratore Unico e il Revisore Unico;*
- c) *determina il compenso dell'Amministratore Unico, del Revisore Unico, ed effettua la valutazione sulla parte variabile del compenso dell'Amministratore Unico;*
- d) *delibera sulla responsabilità dell'Amministratore Unico e del Revisore Unico;*
- e) *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.*
- f) *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:*
 - *la decisione in ordine alla cessione di azienda o di rami di azienda;*
 - *l'approvazione di piani strategici, di assunzione del personale e di piani di investimento di importo superiore ai 40.000 euro;*
 - *autorizzare l'acquisto la permuta e l'alienazione di beni immobili, nonché la costituzione, la modificazione e l'estinzione di qualsiasi tipo di diritto reale immobiliari;*
 - *autorizzare ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00);*
 - *autorizzare l'assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari;*
 - *autorizzare le acquisizioni e le cessioni di partecipazioni di qualsiasi importo;*
 - *approvare gli indirizzi e i principi generali del regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi della società e i gli altri regolamenti societari, in particolare, in materia di assunzioni e di contratti e appalti;*
 - *nominare il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico della società.*

Ogni socio può farsi rappresentare nelle Assemblee da altra persona, che non sia Amministratore o dipendente della Società, mediante delega scritta. La delega conferita per la prima convocazione conserva la sua validità anche per la seconda convocazione. Il diritto di ciascun socio ad intervenire nelle Assemblee, così come la regolarità della delega, saranno accertati dal Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, qualunque sia la quota di capitale intervenuto.

Nei casi in cui ai nn.4 e 5 dell'art.2479 codice civile occorrerà la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Per l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina delle cariche sociali è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale presente, qualunque sia la quota di capitale intervenuto.

Restano salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse e specifiche maggioranze.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi telematici o telefonici di comunicazione, a condizione che:

- Siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione per consentire la formazione e la sottoscrizione del verbale;
- Sia consentito al Presidente dell'Assemblea: di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi; di regolare lo svolgimento dell'adunanza; di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiandosi, se nel caso, documentazione.

TITOLO V – Amministrazione – rappresentanza generale della società.

ART.11 – 1. *La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che potrà essere anche non socio. L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente in materia. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Cod. Civ.*




2. L'Amministratore Unico è nominato per un periodo di tre anni e resta in carica, di norma, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di propria competenza, salvo eventuale conclusione anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 5 dello Statuto Comunale.

3. La gestione dell'impresa spetta all'Amministratore Unico, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione dell'Assemblea nei casi richiesti dalla Legge e dello Statuto sociale.

4. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore Unico approva una relazione sul generale andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate.

Inoltre, in coerenza con il Regolamento sul controllo delle società ed enti partecipati, l'Organo Amministrativo predispone e invia al socio unico:

- entro il 30 settembre di ogni anno un piano industriale di durata triennale corredato del relativo budget;
- relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel piano industriale e nel budget;
- relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre, entro il 31 luglio di ogni anno, certificata dall'Organo di Revisione e dal soggetto comunale deputato all'esercizio del Controllo Contabile.

5. Agli organi di Amministrazione controllo si applica il D.L. 293/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 444/1994 e s.m.i. ed, inoltre, le disposizioni di cui al D.lgs n. 39/2013.

6. Qualora la Società, nei due esercizi precedenti, abbia conseguito un risultato economico negativo, procede alla riduzione del 30 per cento (trentapercento) del compenso dell'Amministratore Unico. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca dell'Amministratore Unico. Quanto previsto nel presente comma non si applica qualora il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dal Socio/Soci.

7. E' fatto divieto di istituire Organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

8. Non possono ricoprire la carica di Amministratore Unico i dirigenti o i dipendenti della stessa Società, né i dipendenti del Socio/Soci.

9. L'assemblea ordinaria stabilisce i compensi a favore dell'Amministratore Unico ai sensi della normativa vigente. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti gli Organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato.

10. All'Amministratore Unico compete altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato e le relative polizze assicurative autonomamente definite dal Socio/soci o dall'Amministratore Unico ai sensi di legge

11. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico. L'Amministratore Unico può inoltre conferire procure a uno o più procuratori, con specificazione dei poteri.

TITOLO VI – Organi di controllo:

ART.12 – Revisione legale dei conti

1. L'Organo di revisione si compone di un solo Revisore Unico nominato dall'Assemblea, utilizzando le procedure e i criteri pubblicistici vigenti in materia ed adottati dal Socio Unico.

2. Il Revisore Unico resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e può essere riconfermato per una sola volta.

3. L'Assemblea stabilisce l'emolumento del Revisore Unico che è costituito da un compenso fisso ed onnicomprensivo, correlato alle tariffe professionali normalmente applicate.

ART.13 – Revisore contabile

Il revisore contabile se nominato:



- Verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- Verifica che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e danno atto degli accertamenti eseguiti;
- Esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VII – Controllo degli enti locali sulla società:

ART. 14 - 1. Il presente articolo dello Statuto formalizza e riassume le forme di controllo esercitate, dalla data della sua entrata in vigore, nei rapporti tra il Comune di Brindisi ed eventuali altri soci pubblici e la Energeko Gas Italia S.r.l.

2. Il Socio Comune di Brindisi esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, sia attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dal presente Statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio mediante la Struttura di Governance definita nel Regolamento sul controllo delle società ed enti partecipati a cui sono demandati poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio e sia attraverso quanto previsto negli altri regolamenti del Comune di Brindisi. Allo scopo di facilitare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico – finanziario da parte del Comune di Brindisi la Società adotta procedure di pianificazione pluriennale, previsione annuale, consuntivazione, secondo tempi coerenti con le esigenze degli strumenti di programmazione finanziaria del Comune stesso e nel rispetto degli obblighi di cui al Regolamento sul controllo delle società ed enti partecipati del Comune di Brindisi. Le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato della Società, nell'espletamento delle attività ed esercizio dei servizi affidati, debbono assicurare che i livelli e le condizioni di erogazione del servizio, anche con riferimento a standard quali – quantitativi, siano conformi al contratto di servizio, alla carta dei servizi e comunque adeguati alle esigenze dei cittadini e degli altri utenti. Fatte salve le attività di rendicontazione già previste nel contratto di servizio l'Amministratore Unico, riferisce al Comune di Brindisi, secondo le indicazioni contenute nei regolamenti comunali ed in particolare nel Regolamento sul controllo delle società ed enti partecipati che vincola l'Organo amministrativo al rispetto degli obblighi previsti.

3. Al fine dell'esercizio del controllo, gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere, esemplificativamente e non esaustivamente, al Socio/Soci:

- a) I documenti di tipo programmatico nell'ambito dei contratti di affidamento di servizi;
- b) I bilanci d'esercizio;
- c) La relazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., appena depositata nella sede della società;
- d) Le relazioni e i documenti di cui all'art. 11 comma 4 del presente Statuto;
- e) Gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Socio/Soci, ovvero dagli altri organi del controllo analogo ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. La trasmissione di tutti gli atti avviene anche al fine di consentire al Socio/Soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della società..

Pertanto, gli atti di cui alle precedenti lett. a) nonché b) devono essere trasmessi e approvati dal Socio/Soci prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

5. Il Socio/soci verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, così come approvati dallo stesso e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della Società. Per l'esercizio del controllo, il Socio/Soci, e chi per esso, ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della Società. Può altresì disporre l'audizione dell' Amministratore Unico e del Revisore Unico.

6. Il Revisore Unico relaziona al Socio/Soci, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività, svolta ai sensi dell'art. 2403 bis Cod. civ., di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

7. La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di contratti (contratti di servizio) sottoscritti con il Socio/Soci.




8. Ai fini di cui ai punti che precedono, l'Assemblea dei Soci effettua almeno una riunione all'anno.

9. L'Amministratore Unico e il Revisore Unico sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del Socio/Soci su ciascun servizio da esso affidato alla società.

10. Le disposizioni del presente Statuto, relative alla conformazione "in house" della società, possono essere oggetto di abrogazioni, modifiche o integrazioni unicamente previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO VIII – Esercizio sociale – Bilancio – utili:

ART.15 – Gli esercizi sociali si chiuderanno al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo della Società procederà alla formazione del Bilancio Sociale con il conto profitti e perdite, nei modi di legge.

Quando particolari esigenze di ordine sostanziale e/o fiscale lo richiederanno, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti di esercizio, dopo prelevata la somma prescritta dall'art.2430 del codice civile, verranno attribuiti ai soci, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Il pagamento degli utili verrà effettuato presso la Cassa designata dall'Organo Amministrativo della Società ed entro il termine che verrà fissato annualmente dallo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO IX – Scioglimento e liquidazione:

ART.16 – Verificandosi ipotesi di scioglimento della società previste dalla legge, l'Organo Amministrativo dovrà effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari prescritti e convocare l'Assemblea che determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri in osservanza delle norme inderogabili di legge.

TITOLO X – Clausola compromissoria:

ART.17 – Fatta eccezione per i casi vietati dalla legge qualunque controversia dovesse insorgere fra i Soci, i loro eredi e la Società e/o i suoi Organi circa l'interpretazione del presente atto verrà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, designati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società a richiesta del socio, dei suoi eredi o della società stessa.

Gli arbitri giudicheranno a maggioranza, secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

TITOLO XI – Attività di gestione:

ART. 18 – *Direttore - 1. L'assemblea nomina un Direttore. Con il provvedimento di nomina l'assemblea determina la durata del mandato nei limiti consentiti e il relativo compenso; per la definizione di quest'ultimo si applica, in quanto compatibile, il sistema di valutazione previsto per i dirigenti del Comune.*

2. *Il Direttore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge per le società a controllo pubblico. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs n.39/2013.*

3. *Ai fini della nomina si applicano le procedure previste dal Comune per l'assunzione dei dirigenti a tempo determinato. Le selezioni possono essere riservate a personale del Comune o di altri Enti o Società partecipate dal Comune.*

4. *Spetta al direttore la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente Statuto e dai regolamenti sociali. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi sociali, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

5. *Spettano al direttore tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano verso l'esterno, non ricompresi nelle funzioni degli altri organi sociali*

6. *Sono attribuiti al direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti della società e gli indirizzi dell'assemblea e dell'amministratore:*

- *la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- *la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- *la stipulazione dei contratti;*
- *gli atti di gestione finanziaria;*
- *gli atti di amministrazione e gestione del personale, le relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali;*
- *l'esercizio di tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dall'Assemblea amministrativa, o previste dalla legge.*



7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere che talune delle funzioni suddette possano essere attribuite o delegate a personale della società nel rispetto dei contratti di lavoro degli stessi.

8. In caso di assenza, impedimento o mancanza del Direttore le relative funzioni sono assunte dall'amministratore delegato o dal personale dallo stesso individuato.

ART. 19 – Gestione del personale - 1. Ai rapporti di lavoro della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

2. Per il reclutamento del personale la società adotta criteri e modalità nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.

TITOLO XII – Disposizione generale di rinvio:

ART: 20 – Per tutto quant'altro non espressamente previsto e contemplato, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.



MUI - Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e munito delle prescritte firme, rilasciata ai sensi del combinato disposto degli artt. 68 ter l. not. e 22 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese, composta da n. 15 pagine , la cui imposta di bollo è assolta in modo virtuale mediante M.U.I..

Brindisi, lì 31 luglio 2017